



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

EX DIVISIONE VII DGMCTCNT – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;

VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

ACQUISITA la Delibera del 27 ottobre 2023 (DC2023UTL064) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0332983 del 31 ottobre 2023 la quale ha deliberato **l’accreditamento** a favore della Società **CEC – Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2023 (DC2023UTL067) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0381763 del 19 dicembre 2023 la quale ha deliberato la **reformulazione parziale dello scopo di accreditamento** riportato nell’allegato CSA AR del certificato n. 0114PRD, a favore della Società **CEC – Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

ACQUISITA l'istanza, Prot. n. 0012605 del 15 gennaio 2024, con la quale la Società **CEC – Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024, al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Consumatori e Mercato;

DECRETA

Art. 1

1. La Società **CEC Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, (C.F. 13073160155), con sede legale in **Via Pisacane, 46 - 20025 - Legnano (MI)**, è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/34/UE per i prodotti:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0114PRD con scadenza il 7 marzo 2028:

- Gruppo di Apparecchi I, Categoria M1, M2 (Gas e polveri)
 - Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
 - Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione - Componenti - Sistemi di Protezione.
2. La Società è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:
 - Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
 - Allegato IV - Modulo D (Garanzia qualità del Processo di produzione)
 - Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
 - Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)
 - Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
 - Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)

- Ricevimento del Fascicolo Tecnico Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii).
- 3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'Organismo del decreto oggetto ed è valida fino al **7 marzo 2028**, data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è altresì notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di

accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)